

STATUTO CONSORZIO

ART.1

Costituzione

1. E' costituita tra Enti pubblici, Imprese private ed associazioni imprenditoriali un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinati servizi ad alto contenuto professionale utili agli aderenti nella forma di Consorzio con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del codice civile e specificatamente regolato dai seguenti patti e condizioni.

ART.2

Denominazione

1. Il Consorzio è denominato "ENTECHNOS - Consorzio promosso dalle società POLYCONSULTING S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Bari e SMIASISTEMI S.r.l. - Consulting engineering & Facility management" in breve, "ENTECHNOS".

ART.3

Sede legale

1. La sede legale del Consorzio è posta in Via Giuseppe Bottalico, 62 - 70124 Bari.
2. Potranno essere istituite sedi distaccate secondarie e rappresentanze con delibera dell'Assemblea.

ART.4

Durata

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 2023, salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.

ART.5

Consorziati

I consorziati si distinguono in promotori, ordinari e sostenitori.

1. Consorziati promotori sono Polyconsulting S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Bari e SmiaSistemi S.r.l. - Consulting engineering & Facility management.
2. Possono essere consorziati ordinari:
 - Enti Pubblici non Economici ivi compresi gli enti territoriali locali;
 - Enti Pubblici Economici;
 - Enti di ricerca nazionali ed internazionali - Università;
 - Ogni altra organizzazione e/o istituzione a carattere nazionale o internazionale interessata ai temi elencati all'articolo sette.
 - I consorziati sostenitori designano un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico, partecipano alle spese di gestione del Consorzio con quota fissa annua e non hanno titolo né voto nell'Assemblea dei soci.


ART.6

Finalità

1. Il Consorzio con attività esterna è costituito allo scopo di conseguire la migliore realizzazione ed attuazione dell'oggetto indicato nel successivo articolo sette operando nell'interesse dei consorziati tutti e di ciascuno di essi e non persegue scopi di lucro.

Tit

[Signature]



ART.7
Oggetto consorziale

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere attività di ricerca e formazione finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie e servizi, favorendo la loro applicazione ed il trasferimento delle stesse alle imprese pubbliche e private a supporto delle attività produttive e del terziario, nonché delle esigenze di sicurezza, affidabilità, funzionalità ed economicità di prodotti, impianti e servizi, integrando le capacità e le conoscenze dei partecipanti al Consorzio.
2. Nella fase iniziale l'attività comprenderà i seguenti campi di intervento:
 - Tecnologie elettriche ed elettroniche;
 - Elettronica di potenza;
 - Informatica;
 - Metering;
 - Analisi e sintesi di reti elettriche;
 - Macchine e impianti tecnologici;
 - Misure elettriche ed elettroniche;
 - Risparmio energetico ed impatto ambientale;
 - Automazione industriale;
 - Formazione;
 - Sicurezza;
 - Prove, verifiche, termografia;
 - Rental service;
 - Servizi di web hosting;
 - Guida di processi di logistica, delocalizzazione e outsourcing;
 - Servizi di e-government e firma digitale;
 - Ricerche di mercato;
 - Gruppi di acquisto beni e servizi, in particolare nel settore energetico;
 - Energy management;
 - Facility management;
 - Servizi di ingegneria a supporto di opere civili.

Il Consorzio inoltre realizzerà la consulenza e l'assistenza in favore di amministrazioni pubbliche, consorziate e non, nel settore della compravendita di beni e di acquisizione di servizi in genere, anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali amministrazioni.

ART. 8
Esecuzione commesse

1. E' principio generale che tutte le commesse ed i servizi di corollario in genere acquisiti dal consorzio saranno eseguiti per il tramite dei consorziati promotori, secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.

ART. 9
Criteri e modalità di ripartizione delle commesse

1. La ripartizione delle commesse e servizi appendicolari tra consorziati sarà di volta in volta stabilita dal Comitato di Presidenza di cui al successivo articolo 14.
2. La ripartizione verrà effettuata avuto riguardo alle specifiche attitudini e competenze professionali dei consorziati promotori, nonché delle strutture imprenditoriali e capacità organizzative degli stessi.
3. Le deliberazioni assunte nel rispetto di quanto sopra indicato avranno carattere cogente nei confronti delle imprese consorziate.



4. Fermo restando quanto sopra stabilito il Comitato di Presidenza - nella formalizzazione giuridica che i fattori contingenti faranno ritenere più idonea ed/od opportuna per la fattispecie - potrà assegnare in tutto e in parte anche ad altri consorziati e/o imprese terze, la fornitura di servizi e/o prodotti che i consorziati promotori non intendono fornire.

ART.10
Organi consorziali

1. Gli Organi del Consorzio sono:
 - L'Assemblea dei Consorziati;
 - Il Comitato di Presidenza;
 - Il Presidente del Consorzio;
 - Il Consigliere Delegato;
 - Il Comitato Tecnico Scientifico;
 - Il Collegio dei Revisori.

ART.11
Assemblea dei Consorziati



1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati. Ad essa partecipano i rappresentanti pro-tempore (o loro delegati) dei soli consorziati promotori e ordinari.
2. L'Assemblea:
 - approva entro il 20 dicembre il programma annuale di attività ed il relativo bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
 - approva entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il consuntivo redatto ai sensi dell'articolo 2615 bis del c.c. e successive modifiche ed integrazioni;
 - delibera sulle responsabilità del Comitato di Presidenza;
 - nomina un membro del Comitato di Presidenza, il Comitato Tecnico Scientifico ed il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente, secondo i criteri previsti dai successivi artt.14-20-21 e stabilisce i relativi compensi;
 - delibera sull'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei consorziati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di statuto, sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Presidente e/o dal Comitato di Presidenza;

ART.12
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma annuale di attività predisposti dal Comitato di Presidenza.
2. L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Comitato di Presidenza lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei consorziati.
3. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata o con telefax spediti almeno otto giorni prima della data di convocazione e contenenti l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

ART.13
Assemblea - Delibere

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino oltre il cinquanta per cento dei consorziati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei consorziati presenti aventi titolo. Le delibere aventi ad oggetto modifiche allo statuto, sono adottate a maggioranza dei consorziati, previa approvazione degli Organi di Governo interni delle Università. L'efficacia delle delibere aventi ad oggetto la determinazione della quota annua per la copertura dei costi di gestione e spese di



funzionamento di cui all'art. 31 comma 5, è subordinata, relativamente alle Università ad approvazione dei loro Organi di Governo. In caso di non approvazione, è riconosciuto alle stesse diritto di recesso.

4. Ogni consorziato avente titolo ha diritto ad un voto.
5. Ogni consorziato presente all'Assemblea può essere delegato a rappresentare unicamente un solo consorziato assente.
6. I membri del Comitato di Presidenza ed i consorziati sostenitori non possono essere delegati a rappresentare alcun consorziato.

ART.14



Comitato di Presidenza - Poteri

1. Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di due ad un massimo di 3 membri, dei quali, uno designato dall'Assemblea e l'altro (se il Comitato è di due membri) o gli altri due (se il Comitato è di tre membri), designati dai consorziati promotori. Nella sua prima seduta il Comitato di Presidenza nomina fra i suoi membri il Presidente del Consorzio ed il Consigliere Delegato.
2. I primi membri del Comitato di Presidenza vengono nominati nell'atto costitutivo.
3. Il Comitato di Presidenza è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione del Consorzio. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.
4. Il Comitato di Presidenza può, inoltre, stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'oggetto del Consorzio ed in particolare:
 - vendere, acquistare, permutare beni, servizi e diritti mobiliari ed immobiliari, con la più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare ad ipoteche legali;
 - autorizzare e compiere ogni qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compreso l'ottenimento di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
 - provvedere alla gestione del fondo consortile e deliberare in merito al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
 - vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli consorziati.
5. Il Comitato delibera in via preliminare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei consorziati ordinari e sostenitori che sottopone all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
6. Il Comitato, inoltre, a maggioranza:
 - a) nomina e revoca procuratori e consulenti;
 - b) definisce l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio, sulla base di studi, elaborazioni, indagini, svolte anche dal Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art.2615 bis del c.c. e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) delibera le convenzioni ed i contratti ed, in genere, tutti gli atti che comportano spesa per il Consorzio;
 - e) discute e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Tecnico Scientifico, dai rappresentanti degli enti consorziati;
 - f) delibera i regolamenti interni e le istruzioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio;
 - g) delibera in materia di servizi da prestare ai consorziati ed ai terzi e ne determina le tariffe e le modalità;
 - h) propone il bilancio di previsione annuale e le relative variazioni di bilancio;
 - i) delibera sulle assunzioni dei dipendenti e su ogni questione riguardante il personale dipendente;
 - j) predispone il piano di attività annuale del consorzio e lo sottopone all'Assemblea;
 - k) propone eventuali modifiche al presente statuto.

ART.15

Comitato di Presidenza - Convocazione

1. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta al mese, presso la sede del Consorzio.
2. La convocazione è inviata per via telefax a ciascun componente almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.



3. Può essere convocato dal Presidente anche in via straordinaria o quando lo richiedano almeno due membri, per mezzo di telegramma, ovvero di telefax, con preavviso di almeno due giorni.
4. Alle sedute del Comitato di Presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico nonché il Collegio dei revisori.

ART.16
Presidente

1. Il Presidente del Consorzio ed il Consigliere Delegato sono nominati nella prima seduta dal Comitato di Presidenza, fra i suoi membri.
2. Il Presidente del Consorzio dovrà essere persona provvista di specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio.
3. Il Presidente partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 17
Presidente - Funzioni vicarie

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consorzio, la funzione vicaria, salvo impedimenti, viene esercitata dal Consigliere Delegato.

ART.18
Il Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato del Consorzio è il legale rappresentante del Consorzio.
2. Il Consigliere Delegato cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e delle direttive del Comitato di Presidenza esercitando altresì il controllo amministrativo e contabile.
3. Egli coordina tutto quanto necessario per la realizzazione dell'attività programmata dal Comitato di Presidenza.
4. Il Consigliere Delegato, nel quadro dei programmi approvati dal Comitato di Presidenza ed in conformità alle regole ed ai principi di buona amministrazione ha piena autonomia nell'ambito della gestione corrente. Annualmente dovrà fornire al Comitato di Presidenza un rendiconto dettagliato e documentato dell'attività svolta.

ART.19
Diritti di proprietà intellettuale

1. La proprietà delle conoscenze e/o invenzioni generate nell'ambito dell'attività del Consorzio è dello stesso Consorzio.
2. I consorziati hanno parità di diritti nello sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica sviluppata con l'attività del Consorzio.

ART.20
Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, svolge funzione consultiva sotto il profilo tecnico per il Consorzio e di rappresentanza delle associazioni imprenditoriali.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da:
 - un membro, con la funzione di Coordinatore, nominato dai consorziati promotori;
 - gli altri membri sono designati uno da ciascuno dei consorziati nonché da ciascuna associazione imprenditoriale, su invito del Comitato di Presidenza, e vengono nominati dall'Assemblea dei Consorziati.
3. Il Presidente partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.
4. Ogni membro del Comitato Tecnico Scientifico resta in carica fino a nuova diversa designazione.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal suo Coordinatore o, in mancanza, dal Presidente delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei membri presenti.

ART.21
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea secondo criteri di professionalità. Un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio dei revisori.
2. Il Collegio dei Revisori:
 - controlla l'amministrazione del Consorzio;
 - accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. A tal fine il Comitato di Presidenza trasmette la relazione sull'attività svolta e la situazione patrimoniale, ai sensi dell'art.2615 bis c.c. al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea al cui esame devono essere sottoposte.
3. Il Collegio dei Revisori dovrà riferire all'Assemblea convocata per l'approvazione, sull'attività svolta dal Consorzio e sul relativo rendiconto generale, sull'andamento e sulla regolarità dell'amministrazione, sulla regolarità della contabilità e sulla corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
4. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART.22
Domande di ammissione

1. Gli Enti e le organizzazioni che intendono partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati ordinari o sostenitori, devono indirizzare la relativa domanda per iscritto al Comitato di Presidenza dichiarando di conoscere e di accettare lo Statuto del Consorzio.

ART.23
Ammissione dei Consorziati

1. La domanda di ammissione a consorziato ordinario o sostenitore, sarà esaminata in via preliminare dal Comitato di Presidenza che la sottoporrà all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
2. La delibera di ammissione diverrà operativa dopo che il nuovo consorziato avrà provveduto al versamento di cui al successivo articolo 25 ed all'adempimento degli eventuali obblighi stabiliti dall'Assemblea.


ART.24
Ammissione di imprese utenti

1. Al fine di conseguire una ottimizzazione dei servizi erogati e/o una maggiore razionalità e economicità degli stessi, l'assemblea potrà deliberare l'ammissione al consorzio di imprese che siano utenti dei servizi erogati dal Consorzio, ovvero somministranti servizi periodici e continuativi al consorzio medesimo non concorrenti con i consorziati promotori.
2. Dette imprese si avvarranno dei servizi del Consorzio ovvero forniranno al Consorzio stesso le loro prestazioni a prezzi e condizioni migliori e più convenienti rispetto a quelli correnti di mercato.
3. La partecipazione delle suddette imprese al consorzio ed eventualmente agli organi deliberanti dello stesso, nonché i correlativi impegni ed obblighi, sarà commisurata anche alla entità ed importo dei servizi alle stesse erogati da parte del Consorzio ovvero dalle stesse forniti al Consorzio.
4. Il Comitato di Presidenza adotterà i relativi provvedimenti e disposizioni nel contesto del suesposto articolo.

ART.25
Obblighi dei Consorziati

1. Ciascun consorziato è obbligato:



- 
- a) al versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile ed alle spese di gestione previste dagli artt.30-31-32 del presente Statuto;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, salvo quanto stabilito all'art. 13 con riferimento alle Università.

ART.26
Cessazione

1. La qualità del consorziato si perde per recesso, esclusione, o scioglimento anticipato del Consorzio.
2. Il consorziato cessato o i suoi eredi, non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

ART.27
Recesso

1. Il consorziato può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:
 - quando abbia cessato l'attività e/o sia posto in liquidazione;
 - nel caso in cui le deliberazioni degli organi consortili non siano approvate dai propri organi di governo, giusta art. 13 comma terzo.
2. La dichiarazione di recesso sarà indirizzata con lettera raccomandata al Comitato di Presidenza con un termine di preavviso di tre mesi.



ART.28
Esclusione

1. L'esclusione sarà deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, sentito il parere del collegio dei Revisori, nei confronti del consorziato:
 - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in generale delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili e che l'inadempimento sia di particolare gravità;
 - che non adempia agli obblighi assunti per suo conto dal Consorzio, fatta salva ogni ulteriore azione;
 - che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;
 - che sia stato dichiarato fallito o sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa.
2. Il Consorziato non ha diritto a voto sulla delibera che riguarda la sua esclusione.

ART.29
Subingresso

1. Nessuno dei Consorziati avrà il diritto di cedere o trasferire a qualsiasi titolo diritti ed obblighi nascenti dal presente atto o da atti successivi allo stesso collegati, come pure di darli in gestione o in esecuzione a terzi, senza il consenso preventivo del Comitato di Presidenza.

ART.30
Fondo Consortile

1. Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il versamento di una quota di partecipazione iniziale il cui ammontare è determinato, per i consorziati:
 - promotori nell'atto costitutivo;
 - per i consorziati che aderissero successivamente, nella misura stabilita con delibera dell'Assemblea dei consorziati eventualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione su proposta del Comitato di Presidenza.
 2. Nel primo periodo di attività del consorzio, dalla costituzione sino alla prima convocazione dell'assemblea che deliberi su tale oggetto, detto importo è determinato dal Comitato di Presidenza. Comunque è libera scelta dei consorziati di versare un importo maggiore della quota stabilita. Tale importo verrà destinato al settore della ricerca.
- 
- 

3. Oltre alle quote di partecipazione e contributi aggiuntivi di cui sopra, concorreranno a costituire il fondo consortile anche i beni strumentali acquistati con tali quote e somme, e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, beni, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'assemblea deliberi l'acquisizione.
4. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile, né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.
5. Il Fondo Consortile è formato, costituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 2614 del C.C.

ART.31

Divieto di distribuzione degli utili - Quota annuale di gestione

1. E' preclusa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; gli stessi saranno devoluti al settore della ricerca.
2. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali serviranno a coprire le spese di gestione, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'imputazione - acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività consortile.
3. I consorziati sostenitori partecipano alle spese di gestione con una quota annua in cifra fissa, non soggetta a conguaglio alcuno, determinata dal Comitato di Presidenza all'atto della loro adesione al Consorzio.
4. Le spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali non coperte dal Fondo spese di gestione di cui al successivo art.32, saranno coperte dai soli consorziati ordinari in parti uguali.
5. Conseguentemente i consorziati ordinari si obbligano al versamento di una quota annua per la totale copertura dei costi di gestione e spese di funzionamento dianzi specificati. In proposito il Comitato di Presidenza provvederà a formulare annualmente un conto preventivo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale.
6. Per il primo periodo di attività del consorzio, dalla costituzione sino alla prima convocazione dell'Assemblea che deliberi su tale oggetto, detti importi sono determinati dal Comitato di Presidenza.
7. Ai nuovi Consorziati che aderissero al Consorzio successivamente alla sua costituzione, verrà richiesto al momento dell'adesione un contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione. L'importo di detto contributo una tantum dovrà essere determinato dal Comitato di Presidenza tenendo conto in primo luogo, quale forma di compensazione forfetaria, dell'attività svolta dal Consorzio medesimo sino a quel momento e quindi, in secondo luogo, del vantaggio sia economico sia patrimoniale che il nuovo consorziato acquisisce entrando a fare parte del Consorzio medesimo.

ART.32



Ripartizione spese di gestione

1. Le spese di esercizio del Consorzio attinenti al suo funzionamento ed alla sua attività troveranno copertura nel fondo di gestione che verrà così alimentato:
 - a) dai contributi versati dalle imprese consorziate secondo quanto stabilito dall'art.31 del presente Statuto;
 - b) dalla royalty pari al 5% (cinque per cento) dovuta dai consorziati promotori sul fatturato dei servizi/prodotti da questi forniti ai consorziati utenti;
 - c) dalla royalty pari al 5% (cinque per cento) dovuta dalle imprese terze per la fornitura di quei servizi/prodotti che i consorziati promotori non intendono fornire.
2. Dette percentuali potranno essere modificate dal Comitato di Presidenza.

ART.33

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili netti che risultassero dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico annuale non possono essere ripartiti, ma devono essere destinati al finanziamento di investimenti e all'attività di ricerca a riserva di liquidità.



ART.34
Libri del Consorzio

1. Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalla legge il Consorzio deve tenere:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Presidenza;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico, quando costituito;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.
2. I libri di cui all'è lettere a), e b), sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura del Comitato Tecnico Scientifico, quando costituito; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.
3. I consorziati hanno diritto ad esaminare i libri di cui sopra e di ottenere estratti a proprie spese.

ART.35
Scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie:
 - per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
 - per deliberazione dell'Assemblea presa con voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto al voto;
 - per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

ART.36
Liquidazione

1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.
2. I liquidatori hanno tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione. Soddisfatti i creditori, i liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio tra tutte le Università degli Studi aderenti al Consorzio in proporzione alla loro quota di partecipazione.
3. Con la nomina dei liquidatori, cessano dalle loro funzioni i membri del Comitato di Presidenza.

ART.37
Arbitrato

1. Ogni eventuale controversia che possa insorgere in relazione al presente Statuto tra i Consorziati, tra uno o più di loro ed il Consorzio, è deferita ad un Collegio Arbitrale.
2. Ognuna delle Parti in conflitto nomina un proprio arbitro, dandone comunicazione entro sette giorni al Presidente del Consorzio.
3. Ad istanza di una delle parti il Collegio è completato da uno o due arbitri - uno, se le parti in conflitto sono in numero pari, due, se in numero dispari - nominati dal Presidente del Tribunale di Bari, fra i quali il Presidente del Collegio.
4. La determinazione del Collegio dovrà essere resa entro trenta giorni dalla sua costituzione, e comunicata alle parti ed al Presidente del Consorzio nei successivi sette giorni; nei casi di urgenza tale termine è ridotto a quindici giorni lavorativi.
5. La sussistenza dei casi di urgenza è stabilita dal Comitato di Presidenza.
6. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale di cui all'art.816 e seguenti del c.p.c.

Le controversie in essere non legittimano i consorziati a sospendere o ritardare le prestazioni alle quali sono tenuti in forza del presente Statuto.

ART.38
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o disciplinato si applicano le disposizioni e gli articoli 2602 e seguenti del c.c.

